



Comune di San Vito al Tagliamento

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177/ Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTI COMUNALI

L'anno **2023** il giorno **23** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 18:00 nella residenza comunale si è riunita la giunta.

Con riferimento al presente atto, risultano:

		Presente/Assente
Bernava Alberto	Sindaco	Presente
Collarile Giacomo	Vice Sindaco	Presente
Bortolussi Michela	Assessore	Presente
Bruscia Andrea	Assessore	Presente
Defend Mauro	Assessore	Presente
Gregoris Alfredo	Assessore	Presente
Napoli Giulia	Assessore	Presente
Ostan Erika	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Andrea Musto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Bernava Alberto nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo la giunta comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile di SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA

“

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- *il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i ed in particolare la parte seconda relativa all'ordinamento finanziario e contabile;*
- *il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;*

RICHIAMATI:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2007;*
- *la L.R. 17/2022 di istituzione dell'ILIA;*
- *il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ILIA, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02.03.2023;*

CONSIDERATO CHE, come da linee programmatiche espresse nel programma di governo e nel DUP, l'Amministrazione non intende aumentare la pressione fiscale a carico dei cittadini e nel comparto dei tributi rimangono immutate per tutto il triennio le aliquote di ILIA e addizionale IRPEF, come sotto riepilogate:

ILIA

- *6 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze*
- *1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale*
- *7,6 per mille per terreni agricoli*
- *9,1 per mille per aree fabbricabili*
- *7,6 per mille per i fabbricati strumentali all'attività economica*
- *9,1 per mille per immobili diversi (compresi i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale)*

ADDIZIONALE IRPEF

-4 per mille con esenzione ai possessori di redditi inferiori a 10.000 euro;

RICHIAMATI altresì:

- *l'art. 1 comma 756 della legge 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile in apposito portale;*
- *il Decreto 7 luglio 2023, con il quale il Mef ha individuato le fattispecie IMU per le quali i comuni possono diversificare le aliquote, oltre ad aver stabilito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto;*
- *la circolare n. 4 /STL/2023, acquisita al prot. 38187 del 09.11.2023, con il quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in riferimento all'ILIA istituita con LR 17/22 ha precisato che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto disciplinato con il succitato Decreto n. 7 dd 7 luglio 2023 non trova applicazione per i comuni della regione;*

ATTESO pertanto che la delibera di approvazione delle aliquote ILIA non deve essere redatta mediante il nuovo applicativo;

DATO ATTO che saranno rese strutturali le agevolazioni del canone unico patrimoniale per le occupazioni, previste nell'anno 2022 e 2023, con successiva proposta di modifica del relativo regolamento al Consiglio Comunale;

VISTE ALTRESÌ:

- la L. 147/2013, che all'art. 1 commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la L.R. 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 (che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti - MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021 (che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il MTR-2);

VISTA la deliberazione n. 34/22 del 17.05.2022, con la quale A.U.S.I.R., l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, ha validato i piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 del Bacino di gestione Ambiente Servizi Spa, comprendenti i costi sia del soggetto gestore Ambiente Servizi Spa nonché i costi diretti del Comune di San Vito al Tagliamento riferiti ai servizi rientranti nel perimetro della gestione del ciclo dei rifiuti finanziabili con la TARI;

RICORDATO che la succitata deliberazione 363/2021 ha dettato le regole per il periodo 2021-2025, stabilendo però allo stesso tempo una revisione infraperiodale da effettuarsi per il biennio 2024-2025;

DATO ATTO che tale revisione è stata effettuata con la deliberazione n. 389 del 04.08.2023;

ATTESO CHE attualmente AUSIR sta raccogliendo i dati secondo le modalità stabilite da ARERA (cd. PEF grezzi) per l'elaborazione dei PEF aggiornati per il periodo 2024-2025;

RICORDATO che nello schema di bilancio di previsione 2024-2026, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge, viene prevista l'integrale copertura dei costi del servizio con i proventi della TARI, per gli importi approvati con delibera AUSIR 34/22;

RITENUTO di demandare l'approvazione delle tariffe TARI a successivo atto, da adottarsi non appena validato il PEF aggiornato, ed entro il termine del 30.04.2024;

RICHIAMATI infine:

- l'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 e l'art. 53 comma 16 della legge 388/2000 i quali dispongono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto legge 228/21 convertito con legge 15/2022 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge n. 147/2013, i comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, il quale prevede che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante il portale del federalismo fiscale;
- l'art. 14 della L.R. 17/22, che disciplina l'invio telematico dei regolamenti e delle delibere comunali di approvazione delle aliquote ILIA al Mef mediante il portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del servizio e di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti _____

DELIBERA

- 1) Di mantenere inalterate per l'anno 2024 le tariffe dei tributi comunali ILIA e addizionale IRPEF, già in vigore per l'anno 2023 e sotto riepilogate:

ILIA

- 6 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 7,6 per mille per terreni agricoli
- 9,1 per mille per aree fabbricabili
- 7,6 per mille per i fabbricati strumentali all'attività economica
- 9,1 per mille per immobili diversi (compresi i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale)

ADDIZIONALE IRPEF

- 4 per mille con esenzione ai possessori di redditi inferiori a 10.000 euro;
- 2) Di dare atto sarà presentata proposta di modifica regolamentare al Consiglio comunale per rendere strutturali le agevolazioni del canone unico patrimoniale per le occupazioni, previste nell'anno 2022 e 2023;
 - 3) Di demandare l'approvazione delle tariffe TARI a successivo atto, da adottarsi non appena validato il PEF aggiornato dall'autorità competente, ed entro il termine del 30.04.2024;
 - 4) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11 e dell'art. 14 della L.R. 17/22 al Mef, mediante il portale del federalismo fiscale.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione ad esito_____

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente in materia.”

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTI COMUNALI

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione ad esito favorevole

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il presidente
dott. Bernava Alberto

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

Il Segretario
dott. Andrea Musto

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.)**

Copia del presente atto viene pubblicata nel sito web www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it dal 28/11/2023 al 12/12/2023 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari.

San Vito al Tagliamento, 28/11/2023

L'incaricato
Patrizia Ballarin

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

**ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/11/2023, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

S. Vito al Tagliamento, 28/11/2023

Il responsabile dell'esecutività
Il Segretario

dott. Andrea Musto

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)